

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI PROVENIENTI DALL'UCRAINA E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA – centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative -

PREMESSO che nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina si rende necessaria far fronte, anche nel territorio di questa città metropolitana, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso di cittadini ucraini in fuga dal conflitto;

VISTO, al riguardo, l'art.3 del D.L. 28/02/2022, n.16 recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina", che, nel disciplinare specifiche misure riguardanti l'accoglienza dei profughi provenienti da quel Paese, stabilisce, al comma 5 che, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, i profughi ucraini possono accedere alle strutture di prima accoglienza (CAS) ed al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli previsti dalla normativa vigente per l'accesso al SAI;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione, con nota n.114553 del 02/03/2022, ha richiamato l'attenzione dei Prefetti circa la particolare urgenza di assicurare la disponibilità di soluzioni di accoglienza che tengano conto della peculiarità dei cittadini ucraini in ingresso sul territorio nazionale (prevalentemente donne e bambini) in fuga dal conflitto in atto, in conformità a quanto previsto dalla disciplina recata dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n.142/2015 e dal relativo schema di capitolato di appalto approvato con D.M. 29.01.2021, avvalendosi anche della possibilità di fare ricorso alle procedure di affidamento in via di urgenza, come previsto dal comma 2 del citato art.11;

RILEVATO che le strutture attualmente disponibili nel territorio della città metropolitana di Venezia non sono attualmente sufficienti a far fronte alle nuove e prevedibili consistenti richieste di posti di accoglienza per i cittadini ucraini che giungeranno in questo territorio;

RAVVISATA pertanto la necessità di reperire ulteriori idonee strutture di accoglienza avvalendosi di tutte le disponibilità presenti nel territorio metropolitano di Venezia;

RILEVATO, altresì, sul punto che il predetto Ministero, con circolari n.24983 del 25/08/2021 e n. 9959 del 03/09/2021, nel ribadire la necessità dell'immediata individuazione di idonee strutture nell'ambito della rete CAS, nelle more del trasferimento nel Sistema di accoglienza ed Integrazione, ha altresì fornito l'indicazione che in caso di disponibilità alla accoglienza pervenute dai Comuni, ove l'onere economico è imputato al Ministero dell'Interno, si può procedere con la sottoscrizione di accordi di collaborazione ai sensi della legge n. 241/1990, tra la Prefettura e l'Ente Locale al fine di affidare ai Comuni la gestione dell'accoglienza;

PRESO ATTO che il Comune di con nota n..... del..... ha manifestato la disponibilità all' accoglienza di n.....presso le seguenti strutture:

.....

.....
CONSIDERATO che il Prefetto di Venezia è incaricato, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni a disporre misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, individuando e attivando nel territorio della città metropolitana strutture con caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla stipula di apposito accordo di collaborazione per la fornitura di servizi di accoglienza per i cittadini ucraini;

VISTI:

- l'art. 9 comma 2 del ciato decreto legislativo n. 142/2015;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la conclusione tra amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5 c. 6 lettera c) del decreti legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli appalti) che esclude dalle disposizioni sugli appalti di servizi le attività poste in essere previa conclusione di partenariati pubblico-pubblico;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, con il quale è stato approvato il nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDETRATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

tra

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia nella persona del Viceprefetto Vicario

e

Il Comune di (CF.....) , con sede legale in.....
via....., rappresentato per la firma del presente atto dal
Dott.....nato a.....il.....

Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo di collaborazione

1. Il presente Accordo di Collaborazione - di seguito indicato come "Accordo" - (tra la Prefettura e Comune di, di seguito denominato "ENTE GESTORE " ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza per un numero di posti di accoglienza come di seguito specificati:

.....
.....

in favore di cittadini ucraini assegnati dal Ministero dell'Interno nell'ambito delle operazioni di evacuazione umanitaria dall'Ucraina, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29

dicembre 1995, n. 563, dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza, di cui rispettivamente agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.

I servizi oggetto del presente Accordo riguardano, sulla base delle specifiche tecniche definite con decreto del Ministero dell'Interno del 29 gennaio 2021 e riprodotte in allegato al presente Accordo, centri costituiti da singole unità abitative operanti in rete con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi. Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l'autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti e di pulizia e igiene ambientale da parte dei richiedenti protezione.

L'organizzazione dei servizi di accoglienza è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2 - Erogazione di servizi e fornitura di beni

L'Ente gestore assicura, con proprio personale ovvero con enti, associazioni od organismi del privato sociale con esperienza nel campo dell'assistenza sociale in genere, i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche allegare al presente Accordo, che sono parte integrante dello stesso e che traspongono il contenuto dello schema di capitolato di appalto approvato con decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, per quanto riguarda i centri di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) dello schema di capitolato stesso.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici, e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. il rilascio di un tesserino di riconoscimento recante la fotografia dello straniero e da un registro delle presenze cartaceo;
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliera nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;
5. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
6. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore;
7. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

Il servizio comprende:

1. **il servizio di mediazione linguistico-culturale.** Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;

2. **il servizio di informazione e orientamento legale.** Il servizio assicura l'informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in apposito regolamento da consegnare agli stranieri a cura dell'ente gestore, tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
Il servizio assicura, altresì, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro;
3. **il servizio di orientamento al territorio.** Il servizio garantisce il necessario supporto nelle procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto; facilita l'accesso dei beneficiari nella fruizione dei servizi erogati sul territorio, nonché l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio;
4. **il servizio di assistenza sociale.** Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 6, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati, nonché alla segnalazione dei casi vulnerabili alle Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. Il servizio assicura altresì l'assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;
5. **il servizio di assistenza psicologica.** Il servizio garantisce, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze della persona. Nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, è garantita l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari finalizzati all'adozione ed attuazione di misure di assistenza e di supporto;
6. **il servizio di somministrazione di corsi di lingua italiana.** Il servizio è finalizzato a facilitare l'apprendimento della lingua italiana, sia scritta che parlata;
7. **il servizio di preparazione dei pasti** è curato dagli ospiti. L'Ente gestore assicura la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1); in alternativa, tale servizio può essere erogato mediante indennità di vitto accreditata su Carta ricaricabile intestata al capofamiglia nella misura occorrente per l'acquisto delle derrate alimentari, nella composizione e quantità indicate nelle specifiche tecniche (Allegato 1) ;
8. **il servizio di lavanderia.** Il servizio è espletato a cura degli ospiti mediante la fornitura dei beni di cui di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1) per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura degli ospiti;
9. **il servizio di trasporto.** Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria nonché nelle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
2. E' inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.
3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, attrezzature mediche, ecc..) nel limite massimo di 500,00 annui a persona, gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- effetti lettereschi;
- prodotti per l'igiene personale; in alternativa, tali prodotti possono essere erogati mediante accredito su Carta ricaricabile intestata al capofamiglia nella misura occorrente per l'acquisto dei prodotti medesimi, nella composizione e quantità indicate nelle specifiche tecniche (Allegato 1) ;
- kit di primo ingresso (vestiario, con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa, e scheda telefonica);
- *pocket money*;
- materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) n. 6, nonché materiale scolastico e ludico per i minori.

ART.3 - Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Per i servizi di pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni e per la raccolta dei rifiuti ordinari, nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata, l'ente gestore provvede alla fornitura di prodotti ed attrezzature indicati nelle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1, occorrenti per l'igiene, le pulizie e per la raccolta dei rifiuti ordinari da effettuarsi a cura dei **migranti ospiti**. E' obbligo dell'ente gestore fornire agli ospiti pratiche istruzioni in ordine alle attività predette, vigilando sulla adeguata attuazione delle stesse, come prescritto dal citato Allegato 1-bis.
2. Sono a carico dell'ente gestore i servizi di:
 - o pulizia e disinfezione degli uffici (ove presenti);
 - o disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
 - o smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta, previ accordi tra la Prefettura e gli enti locali e pagamento delle relative tasse comunali;
 - o raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
 - o raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
 - o cura delle aree verdi.

Articolo 4 - Personale

L'Ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere.

Articolo 5 - Direttore del centro

L'Ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.

Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente Accordo di collaborazione all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

Il direttore del centro provvede inoltre:

- all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;

- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;

Articolo 6 - Medico responsabile sanitario del centro

Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.

Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

Articolo 7 - Beni immobili

L'Ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igienico sanitarie e di sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

Articolo 8 - Durata dell'Accordo di collaborazione e opzione di rinnovo

Il presente Accordo decorre dal giorno della stipula e per la durata di mesi, eventualmente rinnovabili a richiesta della Prefettura e stante la disponibilità del Comune di

In caso di rinnovo, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo Accordo previo preliminare accordo avente ad oggetto esclusivamente l'eventuale modifica del numero complessivo di posti, tenuto conto delle presenze effettive al momento del rinnovo nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi. La Prefettura comunicherà all'ente gestore la volontà di procedere al rinnovo dell'Accordo mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo originario.

Articolo 9 - Sistema dei controlli

Al fine di assicurare la proficua collaborazione finalizzata alla regolare esecuzione delle prestazioni previste in Accordo, la Prefettura si riserva, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, di svolgere sopralluoghi periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.

Articolo 10 - Obblighi di collaborazione dell'Ente gestore nello svolgimento dei controlli

L'Ente gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza costante, presso i propri uffici, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'Ente gestore garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'Ente gestore trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale impiegato per i servizi previsti nella convenzione.

Articolo 11 - Rimborsi

Il rimborso è effettuato:

- sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal rappresentante delegato dal Comune di in conformità al registro delle presenze cartaceo, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

L'importo giornaliero massimo rimborsabile, sulla base di presentazione di apposita nota spese e sulla base delle effettive presenze, è pari a quello previsto nella gara predisposta dalla Prefettura nel mese di giugno del 2021 per l'affidamento di analoga tipologia di accoglienza ed è pari Euro 24,57 pro-capite pro-die (Euro 22,77 + Euro 1,80 per materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico, farmaci). Il suddetto importo è comprensivo di Euro 0,15 per la fornitura di pannolini per neonati (fino a 30 mesi). Nel caso in cui non si registri, nel centro, la presenza di minori sino a 30 mesi nel periodo di riferimento, il prezzo-pro-capite pro-die sarà decurtato della componente relativa al costo dei pannolini (Euro 0,15 pro-capite pro-die).

A tale importo si aggiunge il costo per i servizi di cui all'art. 2 lettera D), sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso pari ad Euro 300,00 per singolo ospite (con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva e viceversa) e per un turnover stimato nel corso di un anno pari a 2, alla scheda telefonica di Euro 5,00, da erogare una sola volta, e al pocket money di Euro 2,50 fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare sulla base delle effettive presenze pro-capite pro-die.

E' altresì previsto il rimborso del monte orario riferito al presidio medico indicato nelle specifiche tecniche sulla base di specifica rendicontazione secondo le tariffe previste dal CCNL.

Articolo 12 - Liquidazione del rimborso

Il rimborso avverrà sulla base della presentazione di apposito rendiconto mensile delle spese sostenute fino all'importo massimo previsto nel precedente articolo 11.

L'Ente gestore trasmette alla Prefettura, con cadenza mensile, a corredo delle note spese le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.

In conformità al decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle note spese l'Ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:

- il registro delle presenze degli ospiti firmato dagli ospiti;
- il rendiconto dei beni forniti, del kit di primo ingresso e della scheda telefonica, firmato dall'Ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
- la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'Ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
- il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti, nel caso di centri di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a);
- il rendiconto dei costi sostenuti, comprensivo del costo del personale alle dipendenze dell'Ente gestore in ragione del numero di ore dedicate alla diretta erogazione dei servizi di cui al presente Accordo;
- le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

Articolo 13 - Recesso dall'Accordo

La Prefettura, può recedere, in tutto o in parte, dall'Accordo, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Ente gestore tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione dell'Accordo, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula dell'Accordo, tra le quali la cessazione delle esigenze di accoglienza di cittadini stranieri .

Articolo 14 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

L'Ente gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dell'Accordo in essere con la Prefettura.

L'Ente gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Ente gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

Data della firma digitale

L'Amministrazione

Firmato digitalmente

L'Ente Gestore

(Il Comune di.....)

Firmato digitalmente

Allegato 1 - SPECIFICHE TECNICHE

A) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA, di cui all'articolo 2, lettera B):

Il servizio comprende:

1. **Servizio di informazione.** Il servizio assicura l'informazione allo straniero secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera B), n. 2), del capitolato, e comprende:

- le informazioni sulle modalità di identificazione e sulle conseguenze del rifiuto di collaborare al procedimento di identificazione nonché sulle modalità di accertamento dell'età del minore in caso di dubbi sulla minore età.

2. **Servizio di fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali** di cui all'articolo 2, lettera B), n. 7, del capitolato. L'ente gestore provvede a svolgere le seguenti attività:

a) acquisto, trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l'assunzione del rischio del loro naturale deterioramento, nonché alla distribuzione degli stessi ai migranti ospitati nei centri di cui all'art. 1 comma 2 lettera a).

L'acquisto delle derrate occorrenti per la preparazione dei pasti, aventi le caratteristiche merceologiche ed i requisiti qualitativi conformi alla normativa nazionale e comunitaria, nonché il loro trasporto dovranno essere effettuati in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, alle norme di buona prassi igienica nonché alle ulteriori prescrizioni stabilite nelle presenti specifiche tecniche.

La fornitura ed il trasporto dei generi alimentari dovrà avvenire inoltre nel rispetto di un sistema di autocontrollo HACCP, mantenendo a temperatura ed in condizioni appropriate le derrate durante le fasi di trasporto.

La consegna delle derrate ai migranti dovrà essere garantita indipendentemente dalle condizioni stagionali o di viabilità. Nessun fatto potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi, salvo cause di forza maggiore.

I prodotti freschi (es. pane ...) dovranno essere forniti quantomeno a giorni alterni entro l'orario stabilito dal direttore del centro; quelli a lunga conservazione, con cadenza settimanale o mensile, secondo quanto indicato dallo stesso direttore.

L'elenco dei prodotti forniti deve essere consegnato dall'ente gestore in sede di rendicontazione a corredo della fattura ai fini della liquidazione.

I parametri generali cui fare riferimento nella fornitura delle derrate sono:

- fornitura regolare e peso netto;
- confezionamento ed etichettatura secondo le vigenti normative nazionali e comunitarie; non sono ammesse etichettature incomplete, con diciture poco chiare o poco leggibili o comunque equivocabili;
- imballaggi integri e senza alterazioni manifeste;
- integrità del prodotto consegnato (esempio: confezioni ben chiuse all'origine, prive di muffa, parassiti, difetti merceologici, odori, colori e sapori anomali e sgradevoli);
- caratteri organolettici specifici dell'alimento (esempio: colore, aspetto, odore, sapore, consistenza);
- assenza di OGM: non dovranno essere utilizzate derrate alimentari contenenti organismi geneticamente modificati;

- termine minimo di conservazione ben visibile su ogni confezione; non dovranno essere fornite derrate il cui termine di conservazione o di scadenza risulti talmente prossimo da rischiare il superamento dello stesso al momento della preparazione.

L'ente gestore libera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla qualità igienico-sanitaria delle derrate fornite e alla loro conformità alle vigenti normative.

Le derrate fornite dovranno corrispondere per tipo, qualità e quantità a quanto necessario per la preparazione dei seguenti pasti giornalieri:

prima colazione, composta da :

- 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, tè);
- fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzione di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzione da 80 gr.

pranzo e cena con alternanza dei menù previsti composti da:

- un primo piatto (pasta, riso, *cous cous* gr.100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso. Ammessa anche la pizza);
- un secondo piatto (carne rossa 150 gr. carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso, pesce 200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);
- contorno di verdura 300 gr;
- frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione);
- 2 panini (gr. 60 cad.);
- 1 lt. di acqua minerale pro capite.

Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.

Nella definizione della fornitura occorre tener conto di un'adeguata variabilità della composizione di piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari degli stranieri in accoglienza: in particolare, devono essere rispettati i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

Dovranno altresì essere fornite le derrate per la preparazione di pasti specifici indicati da prescrizioni mediche (diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti) o adatti all'età dei minori.

La Prefettura può richiedere variazioni al menu nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti del centro, con l'obbligo per l'ente gestore di adeguare conseguentemente e rapidamente la fornitura delle derrate, fermo restando che dovrà trattarsi di modificazioni che non comportino variazioni di prezzo.

Le grammature degli ingredienti di ogni pasto sono riferite ad una porzione, considerate al netto degli scarti (bucce, ossa, ecc...) ed a prodotto crudo.

Ove, in sede di controllo, vengano riscontrati scostamenti quali-quantitativi rispetto alle caratteristiche merceologiche ed ai requisiti igienici richiesti (merce non corrispondente alle presenti specifiche tecniche per tipologia, pezzatura, modalità di confezionamento, etichettatura, freschezza ecc., quantità non corrispondente rispetto a quanto richiesto, merce mancante) e, in ogni caso, qualora una o più partite di merci vengano dichiarate, per qualsiasi motivo, non accettabili, perché non ritenute conformi alle condizioni contrattuali, l'ente gestore dovrà provvedere al ritiro, senza obiezioni, delle quantità contestate. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

b) fornitura di tovaglioli di carta, piatti, bicchieri e posateria ~~in plastica~~ monouso biodegradabili e compostabili, nel rispetto della normativa europea di riferimento, secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

POSATERIA E PIATTI MONOUSO	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
BICCHIERE 200 CC	1 confezione da 100	mensile
COLTELLO MONOUSO	1 confezione da 100	mensile
CUCCHIAIO MONOUSO	1 confezione da 100	mensile
FORCHETTA MONOUSO	1 confezione da 100	mensile
PIATTO FONDO	1 confezione da 100	mensile
PIATTO PIANO	1 confezione da 100	mensile
SCODELLA MONOUSO STANDARD	1 confezione da 50	mensile
TOVAGLIOLO 1 VELO cm 30x30	1 confezione da 350	bimestrale
TOVAGLIETTA cm 30x40	1 confezione da 500	semestrale

c) fornitura di utensili per la cottura dei cibi secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

UTENSILI DA CUCINA	Quantità	Frequenza consegna agli ospiti
PADELLA ANTIADERENTE IN ALLUMINIO CM.26	1 ogni 4 ospiti	annuale
CASSERUOLA IN ALLUMINIO 26 CM	1 ogni 4 ospiti	annuale
PENTOLA SCOLAPASTA IN ACCIAIO da 22 cm	1 ogni 4 ospiti	annuale
LATTIERA IN ACCIAIO DA 0,50 LT	1 ogni 4 ospiti	annuale
COPERCHIO IN VETRO DA 26 CM	1 ogni 4 ospiti	annuale
COLTELLO DA CUCINA IN ACCIAIO	1 ogni 4 ospiti	annuale
FORCHETTONE IN ACCIAIO	1 ogni 4 ospiti	annuale
CUCCHIAIONE IN NYLON	1 ogni 4 ospiti	annuale
MESTOLO IN SILICONE	1 ogni 4 ospiti	annuale

d) fornitura di prodotti per la pulizia delle stoviglie secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

Prodotti per pulizia stoviglie	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
--------------------------------	----------------------	--------------------------------

DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER LAVAGGIO STOVIGLIE	1 flacone da 1 litro	trimestrale
---	----------------------	-------------

3. **Servizio di lavanderia** di cui all'articolo 2, lettera B), n. 8, del capitolato. Il servizio consiste nella messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio degli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri, secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

DETERSIVI E DETERGENTI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
detersivo liquido concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice	5 kg	la fornitura potrà essere distribuita nell'arco di sei mesi

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA, di cui all'articolo 2, lettera C), del capitolato.

E' assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante la pronta disponibilità del medico responsabile sanitario del centro (pronta disponibilità 4 ore al giorno su sette giorni), al fine di adottare, in caso di necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.

Sono inoltre garantiti da parte del medico del centro la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Per l'espletamento dell'attività connessa alle predette visite mediche d'ingresso ed al primo soccorso sanitario, è garantito l'impiego del medico per una media di 4 ore all'anno per ciascun migrante e per un monte orario complessivo di 200 ore annuali a chiamata.

Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito anche all'esterno del centro, purché facilmente raggiungibile, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Il presidio garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell'articolo 2 della lett. A), punto 4.

Il medico responsabile del centro predisporre e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate, ai farmaci somministrati, alle visite specialistiche eventualmente effettuate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del

medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica.

Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

C) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI, di cui all'articolo 2, lettera D), del capitolato.

Il servizio comprende la fornitura ed il trasporto dei seguenti beni da consegnare allo straniero al momento dell'ingresso:

a) effetti lettereci:

EFFETTI LETTERECCI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
kit lenzuola monouso (1 federa+ 2 lenzuola)	1	ogni 3 giorni
copricuscino	1	1 ogni cambio ospite
coprimaterasso	1	1 ogni cambio ospite
coperta invernale (cm 90X190)	1	1 ogni cambio ospite

L'ente gestore deve effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino ad ogni cambio di straniero.

b) prodotti per l'igiene personale (da consegnare al momento dell'ingresso nel centro e da rinnovare, previa verifica, con le quantità e la frequenza sotto indicata):

PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
sapone liquido	500 ml	mensile
shampoo	250 ml	bimestrale
dentifricio	100 ml	mensile
spazzolino	1	trimestrale
pettine/spazzola	1	annuale
confezione assorbenti da 20 pezzi	1	mensile
carta igienica confezione da 6 rotoli	1 confezione	mensile
rasoi confezione da 5 pezzi	1 confezione	mensile
schiuma da barba 100 ml	1 confezione	mensile

c) Kit di primo ingresso, da consegnare al momento dell'ingresso del migrante nel centro, con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa, nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto il kit in tale struttura. In questo caso, l'ente gestore riceverà specifica comunicazione

in ordine alla mancata consegna del kit dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.

Nel caso in cui il migrante sia già transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 ed abbia ricevuto il kit di primo ingresso in tale struttura, il kit sarà consegnato al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa.

Il kit è composto da:

- **vestiario** (a seconda dell'età e del genere):

VESTIARIO ADULTI	Quantità individuale
scarpe da ginnastica	1 paio
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
pantaloni/gonne cotone/misto lana	2
magliette intime in cotone	2
camicie/t-shirt in cotone	2
maglione misto lana	1
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
set di asciugamani di spugna di cui uno per doccia	3
calze/collant	4 paia
reggiseno	2

VESTIARIO BAMBINO	Quantità individuale
scarpe da ginnastica	2 paia
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
tutine cotone/misto lana	3
canottiere in cotone	3
t-shirt in cotone	3
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
set di asciugamani di spugna di cui uno per doccia	3
calze	4 paia

Il vestiario previsto nel KIT sopra indicato deve essere appropriato e adeguato alla taglia dello straniero.

- **scheda telefonica da 5 euro, da erogare una sola volta** nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto la scheda in tale struttura. In quest'ultimo caso, l'ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna della scheda dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.
- d) **pocket money** pari a euro 2,5 al giorno fino ad un massimo di euro 7.50 per nucleo familiare. Al momento dell'uscita dal centro il *pocket money* spettante e non ancora erogato è corrisposto in

denaro;

- e) materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) n. 6, materiale scolastico e ludico per i minori nonché farmaci e altre prestazioni sanitarie non coperte dal SSN (ad es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, attrezzature mediche, ecc.) nel limite massimo di Euro 500,00 annui a persona.

D) SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE di cui all'art. 4, comma 1, del capitolato: il servizio è sostituito dalla fornitura di prodotti ed attrezzature per l'igiene e la pulizia degli ambienti, nelle modalità e quantità di seguito indicate, al fine di consentire ai migranti ospiti di effettuare le pulizie per proprio conto:

PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER PULIZIE, IGIENE E RACCOLTA RIFIUTI ORDINARI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
	pezzi	
DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO DISINFETTANTE E IGIENIZZANTE PER TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	1 litro	bimestrale
MANICO PLASTIFICATO	2 (ogni 4 ospiti)	annuale
PALETTA PATTUME CON MANICO CORTO	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
STROFINACCIO PER PAVIMENTI	1 (ogni 4 ospiti)	bimestrale
PANNO MULATIUSO IN MICROFIBRA	1 (ogni 4 ospiti)	bimestrale
SCOPA DI PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
SPUGNA ABRASIVA SOTTILE	1 (ogni 4 ospiti)	mensile
BACINELLA DI PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
PATTUMIERA CON COPERCHIO 45/50 LT.	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
SCOPINO PER WC CON CONTENITORE IN PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
SACCHI IMMONDIZIA A SOFFIETTO NERI CM 50X60	1 confezione da 250 (ogni 4 ospiti)	annuale

Al fine di garantire la corretta effettuazione dei servizi di pulizia a norma dell'art. 4, comma 1, del capitolato, gli operatori del centro, sotto il coordinamento del direttore, istruiscono preventivamente gli ospiti in merito alle modalità e alla frequenza delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari conformemente alle norme locali in tema di raccolta differenziata. I predetti soggetti forniscono altresì agli ospiti pratiche istruzioni in ordine alle modalità e alla frequenza delle operazioni occorrenti per le pulizie dei locali.

Fermo restando il sistema dei controlli di cui all'art. 19 del capitolato, il direttore del centro, d'intesa con i singoli operatori, vigila sull'effettiva ed adeguata attuazione delle predette istruzioni.

Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero.

E) REQUISITI BENI IMMOBILI

Gli immobili devono essere idonei per l'utilizzo ad uso abitazione e realizzato nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente e rispondere ai requisiti in materia di sicurezza. Devono essere dotati di:

- impianto igienico-sanitario idoneo e dimensionato alla capacità abitativa;
- impianti elettrico e termico a norma;
- allacciamenti ai pubblici servizi a norma;
- arredi ed elettrodomestici, secondo standard di base, per l'allestimento delle stanze (letto, comodino, mobile contenitore per riporre gli indumenti, cucina, frigorifero, mobile pensile per stoviglie, tavolo, sedie in numero adeguato alle presenze degli ospiti, specchio e mobiletto per bagno).